



Scheda di sintesi Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020)

1. MISURE AGEVOLATIVE

Superbonus 110%
Bonus locazioni
Bonus idrico
Altri bonus edilizi
Bonus auto
Misure per la liquidità
Bonus investimenti
Bonus R&S&I
Credito formazione 4.0
Credito d'imposta Mezzogiorno
Bonus pubblicità
Resto al Sud

2. MISURE FISCALI

IMU
Locazioni brevi
Enti non commerciali, dividendi tassati al 50%
Lotteria scontrini e cashback
Altre disposizioni

3. MISURE PER IL LAVORO

Contratti a termine
Divieto di licenziamento
CIG Covid ed esonero contributivo
ISCRO contribuenti Gestione Separata
Esonero contributivo per lavoratori autonomi e professionisti
Sgravi contributivi



1. MISURE AGEVOLATIVE

❖ Superbonus 110%: alcune novità

- **proroga della maxi detrazione fino al 30 giugno 2022**, con possibilità di arrivare fino al 31 dicembre 2022, per gli edifici che al 30 giugno 2022 hanno concluso il 60% dei lavori.
- **edifici con unico proprietario**: vengono ammessi al superbonus anche gli edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
- definizione di "**unità immobiliare funzionalmente indipendente**": una unità immobiliare potrà ritenersi tale qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.
- **possono accedere** al superbonus **anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica** perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A.
- il superbonus può essere fruito **anche per lavori finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche** realizzati sia in favore di portatori di handicap (ai sensi dell'art.16-bis, comma I, lettera e) del TIUR) sia in favore di persone aventi più di 65 anni (anche se non portatori di handicap).
- si estende poi a tutti i comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza l'aumento del 50% dei limiti delle spese ammesse alla fruizione del superbonus per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici.
- novità anche per l'installazione di impianti solari fotovoltaici (ammessi anche sulle strutture pertinenziali) e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

❖ Bonus locazioni: proroga comparto turistico

Avranno diritto al credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, istituito dal decreto Rilancio (articolo 28), **anche agenzie di viaggio e ai tour operator**. Per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive **il credito spetterà** (nella misura del 60% del canone di locazione regolarmente pagato) **sino al 30 aprile 2021**, in luogo dell'originario termine del 31 dicembre 2020.

❖ Nuovo bonus idrico



È stato istituito un **bonus idrico di 1.000 euro**, riservato alle persone fisiche residenti in Italia, **da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica** con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

Le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio dovranno essere definite dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il mese di febbraio 2021.

❖ **Proroga altri bonus edilizi al 31.12.2021**

Bonus facciate al 90% per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.

Ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari, **con la doppia aliquota al 65 e al 50%.**

Detrazione IRPEF maggiorata al 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Bonus verde per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Bonus mobili, che potrà essere fruita relativamente a interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio 2020. Per il bonus mobili, con la proroga arriva l'aumento da 10.000 a 16.000 euro del tetto di spesa ammissibile.

❖ **Bonus auto**

Viene confermato per il 2021 il contributo statale per l'acquisto di autoveicoli nuovi a ridotte emissioni di CO₂, con importanti novità rispetto al 2020. Per l'acquisto di auto con emissioni da 0 a 60 g/km di CO₂, il contributo statale è pari a:

- 2.000 euro nel caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6, immatricolato prima del 1° gennaio 2011;
- 1.000 euro in mancanza di rottamazione.

❖ **Misure per la liquidità**

Confermata fino al 30 giugno 2021 la validità delle misure per il sostegno della liquidità delle imprese colpite dagli effetti dall'emergenza epidemiologica, disposte con precedenti interventi normativi.

In particolare, viene **estesa fino al 30 giugno 2021 la moratoria straordinaria per le PMI** prevista dal decreto Cura Italia, già prorogata dal decreto Agosto, e la "Garanzia Italia" SACE.



Novità per le garanzie previste per i micro prestiti fino a 30.000 euro, con l'aumento della loro durata da 10 a 15 anni. Il beneficiario dei finanziamenti già concessi alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio (1° gennaio 2021) potrà chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 15 anni, con il mero adeguamento del tasso d'interesse alla maggiore durata del finanziamento.

Vengono inoltre **sospesi fino al 31 gennaio 2021 i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva**, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021.

❖ **Proroga e rafforzamento del bonus investimenti**

Il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali viene **esteso fino al 31 dicembre 2022** (ovvero agli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 2022 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione), **con decorrenza della nuova disciplina dal 16 novembre 2020**.

Per i **beni strumentali materiali 4.0**, per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2022), il credito d'imposta spetta nella misura del:

- 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 30% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti effettuati nel 2022 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2023), invece, il credito di imposta scende al 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e al 20% per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, mentre rimane al 10% per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

Per i **beni immateriali 4.0** (ammesse anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza), per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31

dicembre 2022 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2023), l'aliquota agevolativa è pari al 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Per i **beni strumentali "ordinari" non 4.0**, per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2022), la misura del credito d'imposta è pari al 10% del costo, elevata al 15% per gli investimenti in beni strumentali, sia materiali sia immateriali, destinati all'organizzazione di



forme di lavoro agile. In ogni caso, il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di costi ammissibili pari a:

- 2 milioni di euro, per i beni materiali;
- un milione di euro, per i beni immateriali (novità della nuova disciplina. Secondo la disciplina previgente i beni immateriali non erano agevolabili).

Per gli investimenti effettuati nel 2022 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2023), invece, il credito di imposta scende al 6%, sempre nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a un milione di euro per i beni immateriali.

Tutti i crediti d'imposta sono utilizzabili in compensazione tramite F24 in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni (materiali ed immateriali) 4.0. Per gli investimenti in beni strumentali e immateriali "generici" non 4.0 effettuati nel 2021 da soggetti con ricavi o compensi minori di 5 milioni di euro, il credito d'imposta invece è fruibile in un anno.

❖ **Credito di imposta R&S&I**

Proroga fino al 2022 e restyling anche il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative. Dal 1° gennaio 2021, il bonus spetterà per gli investimenti in:

- ricerca e sviluppo, nella misura del 20%, fino a un massimo di 4 milioni di euro;
- innovazione tecnologica, nella misura del 10%, fino ad un massimo di 2 milioni di euro;
- innovazione green e digitale, nella misura del 15%, fino a un massimo di 2 milioni di euro;
- design e ideazione estetica: nella misura del 10%, fino ad un massimo di 2 milioni di euro.

❖ **Credito formazione 4.0**

Viene prorogato fino al 31 dicembre 2022 ed esteso alle spese sostenute per la formazione dei dipendenti e degli imprenditori.

❖ **Credito d'imposta investimenti Mezzogiorno**

Proroga biennale - fino al 31 dicembre 2022 – per il credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise), istituito dall'articolo 1, commi 98-108, legge di Stabilità 2016.

❖ **Bonus pubblicità**

Ugualmente confermato fino a tutto il 2022 il regime speciale del bonus pubblicità introdotto dal decreto Rilancio per il 2020: **per gli anni 2021 e 2022**, il credito d'imposta



sarà riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, entro il medesimo tetto di spesa pari a 50 milioni di euro annui.

❖ Resto al Sud: accesso agli incentivi fino a 55 anni

Nuovi requisiti per accedere a Resto al Sud. **Anche i soggetti con età compresa tra 45 e 55 anni possono accedere alla misura agevolativa** per avviare nuove attività imprenditoriali e libero professionali nelle regioni del Mezzogiorno. Il sostegno finanziario copre il 100% delle spese ammissibili e si articola in un mix di incentivi: 50% in contributo a fondo perduto e 50% in finanziamento bancario garantito dal Fondo PMI. Gli interessi sono interamente a carico di Invitalia.

2. MISURE FISCALI

❖ IMU

Viene disposta **l'esenzione della prima rata dell'IMU 2021** per le seguenti tipologie di immobili:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (ovvero alberghi, pensioni) e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate.

❖ Locazioni brevi

Dal periodo d'imposta 2021, **la cedolare secca al 21%** sulle locazioni brevi sarà riconosciuta **solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti** per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi, l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale, con conseguente passaggio alla tassazione ordinaria IRPEF e con obbligo di dotarsi anche di partita IVA.

❖ Enti non commerciali, dividendi tassati al 50%



È introdotto uno **sconto IRES del 50% sui dividendi percepiti dagli enti pubblici e privati diversi dalle società**, nonché dai trust, **che esercitino, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale** per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in alcuni specifici settori, tra i quali: famiglia; formazione; prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; arte, attività e beni culturali.

❖ **Lotteria scontrini e cashback**

Si potrà partecipare alle estrazioni della lotteria degli scontrini (il cui avvio è stato posticipato) **solo ed esclusivamente per gli acquisti pagati con strumenti di pagamento elettronici** (carte di credito, bancomat, ecc.). Saranno, quindi, esclusi dalla lotteria gli acquisti effettuati in contanti. Per il programma cashback, viene chiarito che **i rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito** del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

❖ **Altre disposizioni**

- Rinvio al 1° gennaio 2022 della sugar tax e al 1° luglio 2021 della plastic tax;
- **Elevato da 500 a 550 euro il limite delle spese veterinarie** per le quali spetta la **detrazione IRPEF pari al 19%**;
- **Esenzione ai fini IRPEF - nella misura del 50% - dei redditi dominicali e agrari** relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Inoltre, per l'anno 2021, non è applicata l'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, ove posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale;
- **Stabilizzato il bonus 100 euro spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente** e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista inizialmente per il solo secondo semestre 2020;
- Prorogata al 2021 la **possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni non quotate** mediante pagamento di un'**imposta sostitutiva**, con aliquota fissata **all'11%**.
- Modificata la disciplina dell'ecotassa, eliminando la sua applicazione per i veicoli con emissioni tra 161 e 190 gr/Km e diminuendone gli importi per le altre fasce inquinanti;
- Alleggerito il regime sanzionatorio per chi viola l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi.



3. MISURE PER IL LAVORO

❖ **Contratti a termine**

Viene prorogato fino al 31 marzo 2021 il termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati - per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta - pur in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm., ossia:

- esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività;
- esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti;
- altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'ordinaria attività.

❖ **Divieto di licenziamento**

Estensione al 31 marzo 2021 del divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici (con sospensione delle procedure in corso).

Detto divieto non si applica nelle seguenti ipotesi:

- cessazione definitiva dell'attività dell'impresa,
- in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa,
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale.

❖ **Cig Covid ed esonero contributivo**

Vengono **prolungati di ulteriori 12 settimane gli ammortizzatori sociali con causale COVID-19**. Tali 12 settimane - gratuite per tutti (a prescindere dalla riduzione del fatturato) - devono essere collocate:

- nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria;
- nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga.

Le predette 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 12 del decreto Ristori (D.L. 137/2020) collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane aggiuntive previste.



Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, **che non richiedano i trattamenti sopra descritti è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico** (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL) per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021. Tale esonero è riconosciuto nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è riparametrato e applicato su base mensile.

❖ **ISCRO contribuenti Gestione Separata**

Per il triennio 2021-2023, viene istituita l'**Indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa (ISCRO) in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS** che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall'esercizio di imprese commerciali, compreso l'esercizio in forma associata di arti e professioni.

Possono fruire dell'indennità i soggetti che:

- non sono né titolari di trattamento pensionistico diretto né assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- non sono beneficiari di reddito di cittadinanza;
- **hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo**, nell'anno precedente la presentazione della domanda, **inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti** l'anno anteriore la presentazione della domanda;
- hanno dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;
- **sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;**
- sono titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'attuale iscrizione alla gestione previdenziale.

L'indennità è pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito liquidato dall'Agenzia delle Entrate e viene erogata dall'INPS in 6 mensilità, di importo variabile da un minimo di 250 euro a un massimo di 800 euro al mese.

La domanda per accedere all'indennità deve presentata, in via telematica, all'INPS, entro il termine, fissato a pena di decadenza, del 31 ottobre di ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.

❖ **Esonero contributivo per lavoratori autonomi e professionisti**

Viene istituito, con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021, il Fondo per **l'esonero - parziale - dai contributi previdenziali** (ad esclusione dei premi



dovuti all'INAIL) **dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS** e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza **che abbiano percepito nell'anno d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019 non inferiore al 33%**

È demandato ad uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro febbraio 2021 (60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2021), il compito di definire i criteri e le modalità per il riconoscimento del predetto esonero, nonché la quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

❖ **Sgravi contributivi**

- a) Si estende lo **sgravio contributivo triennale previsto per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti fino a 35 anni di età** a quelle effettuate nel biennio 2021-2022. Nel contempo, si aumenta la misura del predetto sgravio dal 50 al 100% dei contributi dovuti dal datore di lavoro privato, nel limite di 6.000 euro annui, e viene elevata da 3 a 4 anni la sua durata limitatamente alle assunzioni dei medesimi soggetti effettuate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
- b) in via sperimentale per il biennio 2021-2022, **si estende a tutte le assunzioni di donne, effettuate a tempo determinato nel medesimo biennio**, lo sgravio contributivo attualmente previsto a regime solo per le assunzioni di donne in determinate condizioni, elevando al contempo, limitatamente al suddetto biennio, dal 50 al 100% la riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro;
- c) si estende fino al 2029 l'applicazione dell'esonero contributivo parziale (**decontribuzione Sud**), attualmente previsto fino alla fine del 2020 in favore dei datori di lavoro privati che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La misura dell'esonero è rimodulata con riferimento alle diverse annualità.